



CITTÀ DI CROTONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con le funzioni di Sindaco

ORDINANZA N. 184 del 21-03-2020

Oggetto: Modifica provvisoria fino al 15 APRILE 2020 dell'Ordinanza Sindacale n. 52 del 12.03.2020 per la disciplina dell'orario di apertura e chiusura al pubblico dei Cimiteri Comunali di Crotona e di Papanice.

Richiamata la precedente Ordinanza Commissariale n. 24 del 04.03.2020 dedicata alla disciplina dell'orario di apertura e chiusura al pubblico dei Cimiteri Comunali di Crotona e di Papanice in regime ordinario;

Richiamata altresì la precedente Ordinanza Commissariale n. 52 del 12.03.2020 con cui si disponevano fino al 25 marzo 2020 la disciplina dell'orario di apertura e chiusura al pubblico dei Cimiteri Comunali di Crotona e di Papanice;

Richiamati:

- l'art. 51, comma 1, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che attribuisce al Sindaco i compiti di manutenzione, ordine e vigilanza dei cimiteri;
- l'art. 50, comma 7, del Dlgs n. 267/00, il quale stabilisce che : “ *Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.(comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017)*” ;
- il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Crotona riguardante il cimitero di Crotona e quello di Papanice ;

Richiamati:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020 contenente “*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” ;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020 “*Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale*” ;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 ;

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Ritenuto di adottare provvisoriamente fino al 15 aprile 2020 misure in modifica della suddetta Ordinanza Commissariale n. 52 del 12.03.2020 onde ridurre gli accessi presso i Cimiteri in argomento in relazione alle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020 ed al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020;

Atteso che le misure da adottare consistono nella chiusura fino al 15 aprile 2020 dei Cimiteri Comunali di Crotone e di Papanice e nell'autorizzare l'accesso soltanto in occasione dell'ingresso del feretro nel cimitero, nonché in occasione delle operazioni di tumulazione ed estumulazione;

ORDINA

in modifica dell'Ordinanza Commissariale n. 52 del 12.03.2020 per la disciplina dell'orario di apertura e chiusura al pubblico dei Cimiteri Comunali di Crotone e di Papanice 2020 e riservandosi ogni ulteriore provvedimento in materia, la chiusura fino al 15 aprile 2020 dei Cimiteri Comunali e l'autorizzazione all'accesso soltanto per gli stretti familiari in occasione dell'ingresso del feretro nel cimitero, nonché in occasione delle operazioni di tumulazione ed estumulazione;

AVVERTE

che nel corso dell'ingresso del feretro nei cimiteri in argomento, nonché nel corso delle operazioni di tumulazione ed estumulazione l'utenza deve aver cura del mantenimento della distanza di almeno un metro tra i cittadini;

che essendo vietato l'affollamento l'accesso dei familiari che accompagnano il feretro o che assistono alle operazioni di tumulazione è limitato ai soli stretti familiari;

le disposizioni di cui alla presente ordinanza potranno essere derogate soltanto per l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

che il presente provvedimento è immediatamente efficace dalla data della sua adozione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DISPONE

1. che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante:
 - 1) pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune;
 - 2) pubblicazione sulla home page del sito web comunale;
 - 3) affissione presso i Cimiteri Comunali per permettere l'agevole visione da parte dei cittadini;
2. che la presente Ordinanza sia trasmessa a:
 - alla Questura di Crotona;
 - al Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotona;
 - al Dirigente del Settore 5 ° del Comune di Crotona;
 - all'Ufficio Igiene di Crotona dell'Asp 5 Distretto di Crotona;
 - al Comandante dei VV. UU. del Comune;
 - al Dirigente del Settore 4 del Comune di Crotona;
 - al Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale di Crotona;
 - al Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale di Papanice.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria oppure, alternativamente, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica Italiana .

DIFFIDA

chiunque da porre in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Il Responsabile del procedimento
f.to *Avv. Antonino Maria Fortuna*

Il Commissario Straordinario
f.to *Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino*

